



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 48 DEL 17 MAG, 2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, abbandonati su di area ubicata in Vicinale Santa Maria a Cubito, riportata in Catasto al Foglio 4, particella 237. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il D. Lgs. 152 del. 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 192 recita:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.*
4. *Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area e consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3, art.192 del D.Lgs. n°152/2006

RITENUTO configurarsi nella fattispecie in esame l'ipotesi prevista dall' art. 192, comma 1 e 3, del D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che la violazione ivi prevista è imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°78610 del 26.10.2016, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidava il sig. Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4, proprietario del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Santa Maria a Cubito, censito in Catasto al foglio 4, particelle n°237, alla rimozione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica carta e cartoni;

PRESO ATTO che non risulta ottemperata la diffida come da verbale di sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale-Polizia Ambientale, assunto al protocollo generale dell'Ente al n°26187 del 29.3.2017

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa ai proprietari dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.**

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4, proprietario del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Santa Maria a Cubito, censito in Catasto al foglio 4, particelle n°237, **di procedere:**

1. **a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, a :
 - **bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento di tutti i materiali** presenti nell'area di cui in oggetto,.
Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire tale materiale iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese
Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**
2. **alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;**

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione,
- nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;

- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

la **notifica** della presente Ordinanza al sig. . Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4
di **trasmettere copia** della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli
 - 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti, 1 – 80143 Napoli;
 - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
 - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
 - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
 - 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
 - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
 - 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
 - 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

